

Determinazione organizzativa 183/2012.

Spett.
Elisabetta Garofano
c/o Cfp di Verona
Responsabile Servizio Cfp 2
Responsabile Servizio Coordinamento
formazione professionale
Responsabile Servizio Coordinamento per
l'impiego.
Servizio Risorse Umane
Rsu

Oggetto: mobilità interna d'ufficio riguardante la d.ssa Elisabetta Garofano dall'U.O. Cfp di Verona al Servizio coordinamento per l'impiego.

- Decisione** Richiamo la precedente determina organizzativa 18/2012, con la quale era stata disposta la mobilità interna della S.V. dall'U.O. Cfp di Verona al Servizio coordinamento per l'impiego, con sede in via delle Franceschine, 10 e svolgimento di attività di docenza a "scavalco" presso il Cfp di Verona e dispongo il definitivo trasferimento presso il citato Servizio, non essendo più necessaria una Sua attività di docenza a scavalco presso il Cfp.
Si dispone altresì la modifica del Suo profilo professionale da Istruttore Direttivo Specialista Docente, Cato. D6, in Istruttore Direttivo, medesima categoria.
- Motivazione** Per l'anno 2012/2013 il Cfp di Verona svolgerà il corso solo del terzo anno dell'area giovani. Non si rileva più la necessità di ore di insegnamento della Sua materia.
- Cosa Fare** Le attività saranno svolte presso la sede di via delle Franceschine.
- Avvertenze** Il presente atto viene adottato nell'esercizio delle competenze del Dirigente coordinatore dell'area servizi alla persona e alla comunità, trattandosi di atto inerente alla gestione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2¹, del d.lgs 165/2001 e dell'articolo 80 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente
Coordinatore dell'Area Servizi alla
Persona e alla Comunità
- dott. Luigi Oliveri -

¹ Articolo 5, comma 2, del d.lgs 165/2001: "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".